

## **Il regime fiscale delle società cooperative: una ricognizione sistematica di Antonio Visconti**

### **Introduzione**

L'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia europea, relativamente alle cause riunite C-78/08, C-78/09 e C-80/08, ha depositato in data 8 luglio 2010, le proprie conclusioni in risposta alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto la compatibilità con la disciplina in materia di divieto di aiuti di stato, ex art. 87 del TCE, delle disposizioni che esentano il reddito delle cooperative di produzione e lavoro, ex art. 11 D.Lgs. 601/73.

In particolare, si legge nelle predette conclusioni che: “non può essere considerato come aiuto di Stato, un regime fiscale delle società cooperative di produzione e lavoro volto a esentare il reddito corrispondente al profitto prodotto con il lavoro dei soci”.

Nell'ordinanza di rinvio i giudici italiani, al fine di verificare la compatibilità della norma agevolatoria italiana con i divieti posti dal trattato, hanno chiesto ai giudici comunitari di verificare se, anche alla luce dello scopo mutualistico perseguito dalle cooperative, il conseguimento da parte di tali enti di risparmi di imposta costituisca un aiuto di Stato illegittimo.

Tra l'altro, nella medesima ordinanza di rinvio, la Suprema Corte italiana ha chiesto altresì alla Corte europea di verificare la compatibilità delle misure fiscali de qua sia, in generale, con la disciplina della concorrenza, che in riferimento alla possibilità di configurazione da parte delle stesse di una fattispecie abusiva del diritto.

Accolta l'ordinanza, come si legge negli atti di causa, l'Avvocato generale decide di assumere come rilevante ai fini della questione pregiudiziale esclusivamente la valutazione della compatibilità col Trattato dell'art. 11 del DPR 601/73, in base al quale è prevista per le cooperative di produzione e lavoro l'esenzione dall'IRES nei casi in cui i costi per le retribuzioni corrisposte ai soci non siano inferiori al 50% di tutti gli altri costi,

Ciò detto, l'Avvocato generale afferma che le cooperative di produzione e lavoro italiane non beneficiano di aiuti di stato il sistema generale della tassazione delle persone giuridiche che non

si presta ad essere applicato alle cooperative. Secondo lo stesso, infatti, l'imposizione definitiva è soggetta a disposizioni derogatorie che si applicano a tutte le cooperative, o alle cooperative di taluni tipi o settori. Il regime generale sarebbe quindi applicabile, nel suo insieme, a una società cooperativa soltanto se quest'ultima non soddisfacesse i criteri derivanti dalle rigorose disposizioni riguardanti la sua natura mutualistica, in altre parole, qualora essa non agisca nella maniera tipica delle cooperative, e quindi, solo in tale ultima ipotesi la disposizione in commento genererebbe discriminazioni di trattamento tali da renderla incompatibile con le disposizioni del trattato.

Inoltre, sempre ad avviso dell'Avvocato generale della Corte, il regime fiscale in parola non può essere considerato selettivo, in quanto queste società non si trovano in una situazione paragonabile a quella delle società a scopo di lucro.

Di qui, come in parte già accennato, la conclusione che il regime fiscale delle società cooperative di produzione e lavoro può essere giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema impositivo nazionale applicato alle società cooperative.

Nell'attesa di leggere la sentenza, la lettura di tali atti di causa ci offre lo spunto per operare una ricongnizione sull'articolata disciplina fiscale prevista dal nostro ordinamento per i vari tipi di società cooperative.

Tale analisi, appare altresì utile anche al fine di stimolare una comparazione tra il trattamento fiscale previsto per questi soggetti e quello ordinario proprio degli enti collettivi, onde cogliere gli aspetti di fondatezza e ragionevolezza delle conclusioni adottate dall'Avvocato generale.

#### 1. La disciplina fiscale delle cooperative

La disciplina fiscale delle società cooperative è rappresentata da un insieme frastagliato di norme e richiede uno sforzo ricostruttivo notevole al fine di addivenire ad una visione d'insieme che consenta la corretta tassazione (o non tassazione) dei proventi conseguiti da tali enti.

In linea generale, le società cooperative residenti nel territorio dello stato realizzano attività d'impresa soggetta ad IRES.

Le stesse, infatti, determinano il reddito complessivo netto apportando al risultato di esercizio (utile o perdita di bilancio) le variazioni fiscali (rettifiche in aumento/diminuzione dei costi e dei ricevi dell'esercizio) e sono sottoposte in generale alle altre regole e adempimenti formali previsti per i soggetti passivi dell'imposta sulle società.

Tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, molteplici sono le disposizioni che, al fine di tutelare e promuovere lo scopo mutualistico, accordano a tali enti diverse agevolazioni ed esenzioni di natura tributaria rispetto alla disciplina ordinaria dei soggetti passivi dell'IRES.

Le disposizioni fiscali a carattere agevolatorio/derogatorio della specifica disciplina IRES prevista per le società cooperative, sono contenute nelle disposizioni seguenti:

- D.p.r. n. 601 del 1973, artt. 10-14 (agevolazioni II.DD.);
- L. n. 904 del 1977 (detassaz. utili accantonati a riserva indivisibile);
- D.L. n. 63 del 2002 (somme destinate a riserva legale, regime degli interessi su prestiti, etc.);
- L. n. 311 del 2004, art. 1, co. 460-469 (Finanziaria 2005.: regole minime di tassazione, esclusioni, etc.).

A ciò occorre distinguere tra il trattamento previsto per le cooperative a mutualità prevalente e quello previsto per le cooperative a mutualità non prevalente.

In particolare, anche sulla base di specifiche previsioni di legge, come si vedrà, solo alle prime è accordato un trattamento fiscale di maggiore vantaggio, alla luce della più accentuata natura mutualistica.

Si procede, di seguito, ad analizzare lo specifico trattamento fiscale delle cooperative a mutualità prevalente, per poi passare all'analisi di quello previsto per le cooperative a mutualità non prevalente.

#### 1.1 Il regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente.

Come innanzi accennato, alle cooperative a mutualità prevalente il Legislatore accorda la maggioranza delle agevolazioni fiscali previste per gli enti mutualistici.

Tale scelta è frutto di un chiaro intento generale di incentivazione e sviluppo di attività economiche in tale forma, che trova la propria fonte normativa nell'articolo 223-duodecies delle norme di attuazione del C.C., il quale prevede che: "le agevolazioni fiscali previste da legge speciali, si applichino solo alle società cooperative a mutualità prevalente".

Dal punto di vista civilistico, una cooperativa è considerata a mutualità prevalente quando:

- ex art. 2512 del c.c., "svolge attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (coop. di consumo); si avvale prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (coop. di lavoro); si avvale prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (coop. di produzione)";

- è iscritta all'apposito albo tenuto dal Ministero per lo sviluppo economico, presso il registro delle imprese, ex art. 10, L. n. 99 del 23.7.2009;
- reca nel proprio statuto tutte le previsioni di cui all'art. 2514 del c.c., ossia: "il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi; il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione";
- comunica periodicamente la sussistenza dei requisiti di mutualità all'apposito albo tenuto dal Ministero per lo sviluppo, pena il divieto semestrale di assumere obbligazioni contrattuali, ex art. 10, L. n. 99 del 23.7.2009.

Ai fini dell'individuazione delle condizioni di prevalenza innanzi evidenziate, utili per l'individuazione della sussistenza dei requisiti di mutualità, occorrerà invece rifarsi alle previsioni di cui all'art. 2513 del c.c., ove è sancito che: "gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza ...nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425 primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425 primo comma, punto B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425 primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425 primo comma, punto B6".

Soddisfatti tali requisiti, le principali agevolazioni tributarie per le società cooperative a mutualità prevalente sono contenute negli artt. da 10 a 14 del DPR n. 601 del 1973.

In particolare, tali disposizioni prevedono:

l'esenzione dall'IRES per le cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi "se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci [...] non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quello relativo alle materie prime e sussidiarie". Se tale percentuale è compresa tra il 50% ed il 25%, l'IRES è ridotta alla metà (art. 11 del DPR 601/1973: in questo caso il reddito imponibile IRES va considerato al lordo dell'IRAP, ai sensi

del comma 462 dell'art. 1° della Legge n° 311 del 2004, eccetto che per le cooperative sociali escluse dal comma 463); la piena esenzione dall'IRES i redditi delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi, se i conferimenti dei soci superano il 50% del costo delle merci acquistate dalla o conferite alla cooperativa (art. 10 del DPR 601/1973 in combinato disposto con la lettera b del 1° comma dell'art. 2513 c.c.), nonché quelli delle cooperative agricole e dei loro consorzi ma, in questo secondo caso, se i redditi derivano da allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci (requisito di prevalenza confermato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 Dicembre 2005 in deroga all'art. 2513 c.c.) oppure se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti conferiti alla o acquistati dalla cooperativa (art. 10 del DPR 601/1973 in combinato disposto col 3° comma dell'art. 2513 c.c.).

L'altra norma agevolatoria fondamentale ai fini della tassazione delle cooperative a mutualità prevalente è quella contenuta nell'art. 12 della Legge n° 904 del 1977, il quale dispone che: “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, le somme destinate a riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento”.

In altre parole, al fine di favorire l'autofinanziamento delle cooperative, la norma citata permette loro di non pagare l'IRES sulla parte di utili, anche la totalità, destinati a riserva indivisibile, purché lo statuto o l'atto costitutivo (se unico atto ai sensi del 4° comma dell'art. 2521 c.c.) vieti la distribuzione in qualsiasi forma di quest'ultima tra i soci, sia durante la vita dell'ente che in occasione della sua liquidazione derivante dallo scioglimento di esso.

La portata di questa norma è stata limitata dalla Legge Finanziaria per il 2005 (Legge n° 311 del 2004, ai commi da 460 a 464 dell'art. 1°) e dalla manovra estiva 2008 (Decreto Legge n° 112 del 2008, convertito in Legge n° 133 del 2008, al comma 27° dell'art. 82), in quanto queste hanno stabilito che, per le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi iscritti all'Albo di cui all'art. 223 – sexiesdecies disp. att. c.c. ed anche se destinate a riserve indivisibili, concorra a formare il reddito imponibile IRES:

- la quota del 20% degli utili netti (vale a dire una volta dedotte le altre imposte sugli utili, cioè l'IRAP, altrimenti questa espressione utilizzata dalla norma non avrebbe senso) annuali delle cooperative agricole o della piccola pesca e dei loro consorzi;
- la quota del 55% degli utili netti annuali delle cooperative di consumo e dei loro consorzi;
- la quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative e dei loro consorzi.

Per quanto attiene invece le cooperative sociali ed i loro consorzi disciplinati dalla Legge n° 381 del 1991, queste sono escluse dall'applicazione delle suddette disposizioni restrittive dell'agevolazione di cui all'art. 12 della Legge 904/1977, in virtù della disposizione del comma 463 della Legge 311/2004.

Per tutte le cooperative sono, in ogni caso, esenti da imposte e deducibili dal reddito imponibile IRES ed IRAP le somme versate ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in base al 4° comma dell'art. 11 della Legge n° 59 del 1992 ed al 2° comma dell'art. 2545 – quater c.c., vale a dire il 3% degli utili netti annuali o, ex D.L. 112/2008, il 5% nel caso in cui la cooperativa abbia un debito per finanziamento soci superiore a 50 Ml. Di euro. Inoltre, si rammenta che almeno il 30% degli utili netti annuali deve essere destinato da tutte le cooperative a riserva legale in base al 1° comma dell'art. 2545 – quater c.c., a tal riguardo, si applica sempre l'art. 12 della Legge 904/1977 per cui questa somma è sempre deducibile dal reddito imponibile IRES (comma 1° dell'art. 6 della Legge n° 112 del 2002).

In virtù di quanto innanzi visto, concorreranno a formare la base imponibile IRES delle cooperative:

- le percentuali di utili soggette a tassazione obbligatoria a seconda del tipo di coop. (0 - sociali; 20% - agricole; 30% - altre; 55% - di consumo);
- il saldo delle variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle regole di cui al d.p.r. 917/86 (c.d. TUIR) in materia di Ires, art. 73 e ss.;
- la quota parte di utili eccedente le predette soglie, eventualmente non destinata a riserve indivisibili o ad aumento gratuito del cap. soc., nel rispetto però degli obblighi di accantonamento minimo del 30%, ex 2545 quater c.c. (C.M. n. 34/E del 15.7.05);

Val la pena far presente anche la deducibilità dal reddito imponibile IRES delle somme destinate ad aumento gratuito del capitale sociale prevista dal 3° comma dell'art. 7 della Legge 59/1992, agevolazione oggi riservata alle sole cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi ed, infine, l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo degli atti costitutivi e statuti, degli atti che li modificano e dei relativi adempimenti delle stesse cooperative e dei loro consorzi prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 1577 del 1947.

## 1.2. Le cooperative sociali

Qualche ulteriore precisazione merita la disciplina delle cooperative sociali.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, L. n. 381/91, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire

l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In linea generale, alle cooperative spetta, ex art. 11 del DPR 601/73, la totale esenzione dall'IRES.

In particolare, ciò si realizza quando:

- “l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con continuità non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50% ma non al 25% l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà”.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.80 del 25 marzo 2009, ha ribadito l'esenzione totale IRES per le cooperative sociali, purché queste:

- abbiano i requisiti per essere considerate cooperative di produzione e lavoro;
- l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non sia inferiore al 50% degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie.

Inoltre si fa presente che, data la particolare natura di tali enti, con la risoluzione n. 80 del 25 marzo 2009 il Ministero ha altresì ribadito l'esclusione per tali tipologie di enti, dall'applicazione degli studi di settore (strumenti presuntivi di determinazione del reddito minimo).

Per quanto attiene le specifiche ed ulteriori agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare tali soggetti, l'art. 7 della L. 381/91, dispone che:

- sono esenti dall'imposta di successione e donazione i trasferimenti di beni a loro favore;
- vedono ridotte ad un quarto le imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale;
- applicano l'aliquota IVA al 4% o totale esenzione per le prestazioni socio, sanitarie educative da queste svolte.

Infine, si fa presente che le Cooperative Sociali che vogliono operare con la qualifica di ONLUS e godere del relativo giuridico, nonché delle conseguenti agevolazioni fiscali<sup>1</sup>, non devono produrre alcuna comunicazione di iscrizione alla specifica anagrafe prevista.

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, le ONLUS godono delle seguenti agevolazioni fiscali:

- esenzione totale dall'imposta di bollo (sia sugli atti e documenti emessi che ricevuti) e dalle tasse di concessione governativa;

Queste infatti possono applicare automaticamente la normativa di settore di cui al d.lgs. n.460/97. Inoltre, si ribadisce che per i soggetti in automatica qualificazione (d.lgs. 460/97, art. 10, comma 8), e, quindi, per le Cooperative Sociali (ex L. 381/91), non sussiste l'obbligo di modifica del proprio Statuto per l'inserimento della denominazione ONLUS, acronimo che, per altro, può essere liberamente usato dai soggetti di cui sopra.

## 2. Il regime fiscale delle cooperative a mutualità non prevalente.

Si considerano cooperative a mutualità non prevalente quegli enti che pur perseguendo uno scopo mutualistico, non rispettano, a seconda della specifica tipologia mutualistica, i requisiti di prevalenza di cui agli artt. 2512 e 2513 del c.c.

Come innanzi accennato, l'attuale scenario impositivo non accorda a tali enti nessuna delle agevolazioni e/o esenzioni previste per gli enti cooperativi a mutualità prevalente in materia sia di imposte dirette che indirette.

Tuttavia, l'art. 1 comma 464 della Legge n. 311/2004 stabilisce che, per le società cooperative e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, l'esenzione da tassazione, di cui al citato art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, è limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

Infine si fa presente che la circolare n. 34/E del 15.7.2005, al paragrafo 6, ha disposto che tali enti possono dedurre dal reddito imponibile anche la quota di utili (3 o 5%) destinata ai fondi di mutualistici, ex art. 11 L. 59/92.

## 3. Il trattamento fiscale dei ristorni attribuiti ai soci

I ristorni sono uno degli strumenti per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico relativo ai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.

Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza del 31 marzo 1999, n. 9513: "i ristorni in sostanza, si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi

- 
- applicazione dell'imposta di registro, laddove dovuta, sempre in misura fissa;
  - esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni;
  - riduzione ad un quarto delle imposte ipotecarie e catastali;
  - eventuali riduzioni o esenzioni dai tributi locali (ICI, IRAP);
  - esenzione dall'imposta sugli spettacoli per le attività svolte occasionalmente;
  - esenzione dalla ritenuta alla fonte sui contributi in conto esercizio ricevuti;
  - possibilità, entro certi limiti di detrazione a favore dei soggetti che effettuino erogazioni liberali a beneficio delle cooperative sociali;
  - possibilità di scelta tra l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% oppure l'adozione del regime di esenzione, per le prestazioni socio-sanitarie ed educative poste in essere, a seconda del maggior favore della cooperativa;
  - deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dei lavoratori "svantaggiati".

acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e lavoro)”.

La disciplina dei ristorni è contenuta negli artt. 2545 – sexies c.c., 12 del DPR 601/1973 e 3, co. 2, lett. b) L. n. 142 del 2001 (quest’ultimo per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro).

A tal riguardo, l’art. 2545 – sexies, al comma 1, dispone che lo statuto di qualsiasi cooperativa, anche a mutualità non prevalente, deve contenere l’indicazione dei criteri per la ripartizione dei ristorni, in considerazione del fatto che il ristorno è diretta espressione della mutualità, la quale caratterizza causalmente ogni forma di cooperativa.

Per quanto attiene i criteri di ripartizione, è utile chiarire che gli stessi sono distribuiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e quindi non in base ai criteri capitalistici fondanti l’assegnazione dei dividendi, bensì “in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico”.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio può essere deliberata dall’assemblea anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o azioni sottoscritte e liberate (art. 2454-sexies, comma 2), anche in deroga alle soglie fissate dall’art. 2525 c.c., ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari (art. 2454-sexies, comma 3).

Il ristorno attribuito ai soci (sia come costo che come ripartizione dell’avanzo di gestione derivante dall’attività con i soci) è integralmente deducibile ai fini della determinazione dell’utile netto.

Il ristorno ai sensi dell’articolo 2545-sexies ha una disciplina distinta rispetto a quella dell’utile e pertanto non rientra nel nozione di “utile netto”.

In particolare, l’art. 12 del d.p.r. 601/73 dispone la deduzione dal reddito delle società cooperative delle somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni o servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. In pratica le somme destinate a ristorno sono considerate costi che diminuiscono per competenza il reddito prodotto e quindi il reddito imponibile della cooperativa.

Nelle cooperative di lavoro, il ristorno costituisce un trattamento economico ulteriore a favore del socio cooperatore, rispetto ai livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi del settore o ai compensi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo; nelle cooperative di consumo il ristorno rappresenta la restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati dal socio cooperatore; nelle cooperative di conferimento di beni o servizi, rappresenta un maggior compenso per i conferimenti effettuati dai soci.

Per concludere, ai fini della specifica rilevanza impositiva dei ristorni si fa presente che:

- qualora la cooperativa attribuisca l'avanzo derivante dall'attività con i soci senza transitare a conto economico, l'esclusione dal reddito imponibile dei ristorni, opera quale variazione in diminuzione del reddito;
- qualora, invece, il ristorno sia imputato direttamente a conto economico, come quota di costo o di rettifica di ricavo, le percentuali di tassazione del 20 per cento ovvero del 30 per cento si applicano su un importo (utile netto) già decurtato della quota di ristorno.

#### 4. Gli interessi percepiti dai soci sui prestiti fatti alle cooperative.

Particolare attenzione merita, poi, il trattamento fiscale degli interessi eventualmente percepiti dai soci di una cooperativa sui prestiti fatti a questa.

Ai sensi dell'art. 82, co. 27, D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008, gli stessi sono ad oggi soggetti alla ritenuta fiscale del 20% in virtù di quanto previsto, a condizione che la cooperativa rientri nelle categorie della micro o piccola impresa ai sensi della Raccomandazione CE n° 361 del 2003, cioè abbia meno di 50 dipendenti, o un fatturato inferiore a 10 milioni di Euro o un totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 10 milioni di Euro, o non sia controllata da imprese con dimensioni maggiori di queste.

Inoltre, ai sensi del co. 465 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), tali interessi sono deducibili dal reddito della cooperativa, solo nella misura dell'interesse minimo medio di periodo (annuale o infrannuale) spettante ai detentori di Buoni Postali fruttiferi (ossia, i sottoscrittori delle emissioni di questi titoli del periodo a cui si riferiscono gli interessi corrisposti per il prestito sociale, Circolare 34/E del 15 Luglio 2005) aumentata dello 0,90%. Di solito, nella pratica, i prestiti sociali non hanno interessi superiori a questo limite. Inoltre, vi è la difficoltà, finora non chiarita dall'Agenzia delle Entrate, che alcune emissioni di Buoni Postali sono indicizzate all'inflazione, ad indici di borsa, ecc., con in più un tasso di interesse fisso, per cui vi sono dei dubbi sulle modalità con cui effettuare il calcolo di cui sopra.

Questa disciplina della deducibilità degli interessi non vale ai fini IRAP, pertanto tali interessi sono indeducibili ai fini di tale imposta.

#### 5. Ingresso e uscita dal regime di mutualità prevalente

Infine, particolare attenzione merita l'analisi degli effetti fiscali e sanzionatori generali in capo alle cooperative conseguenti alla perdita o al conseguimento del requisito della mutualità prevalente.

In particolare, per quanto attiene l'acquisizione del requisito della mutualità prevalente, si fa presente che:

- ex artt. 2512 e 2514 c.c., la cooperativa è in primis tenuta ad adeguare lo statuto sociale;
- le agevolazioni si applicheranno dal primo esercizio di sussistenza dei requisiti di mutualità, ex art. 2513;
- se alla fine dell'esercizio successivo non sussistono più i requisiti di cui all'art. 2513, la cooperativa deve versare le maggiori imposte dovute in assenza dei requisiti di mutualità, comprensive degli interessi di mora, dovute per entrambi gli esercizi, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute sul secondo esercizio.

Più complessi sono, invece, gli effetti nel caso di fuoriuscita dal regime della mutualità e della conseguente perdita di tutte le connesse agevolazioni fiscali.

In tale ipotesi infatti, ai sensi dell'art. 2545-octies, si ha la perdita del requisito della mutualità qualora per due esercizi consecutivi non siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2513 e/o dall'esercizio di modifica delle clausole statutarie, ex art. 2514.

L'art. 10, co. 8, L. 99/09, ha introdotto l'obbligo di segnalazione, attraverso comunicazione telematica presso la specifica sezione del Reg. Imprese, della perdita dei requisiti di mutualità;

L'omissione di tale adempimento, comporterà come sanzione la sospensione semestrale del diritto di assumere obbligazioni contrattuali di qualsiasi tipo.

Come chiarito dalla circolare del MISE del 13.6.2006, la perdita della mutualità prevalente comporta, a decorrere dal secondo anno consecutivo di non sussistenza dei requisiti, l'assoggettamento della cooperativa al regime fiscale delle cooperative prive dello stesso (CNMP). Non sono previste sanzioni, ma si applicheranno gli interessi di mora per gli eventuali ritardi o omissioni nei pagamenti delle imposte.

In merito alla decorrenza del biennio sopra menzionato, come chiarito dalle circolari del 6.12.2004 e 13.1.2006 del MISE, i requisiti della mutualità vanno accertati sulla base dei requisiti sussistenti alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo anno successivo.

L'art. 10, co. 8, L. 99/2009, ha eliminato l'obbligo in capo alle cooperative che perdono i requisiti di mutualità, di redazione del Bilancio straordinario, certificato da una società di revisione, e del successivo invio di questo al MISE.

L'obbligo di redigere il bilancio straordinario aveva come finalità quella di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili da devolvere in caso di scioglimento dell'ente ai fondi di mutualità.

Va da se che, anche a seguito della soppressione di tale obbligo, le cooperative che perdono i requisiti di mutualità saranno comunque tenute alla determinazione e separata qualificazione delle riserve indivisibili e alla conseguente devoluzione di queste ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo nel caso di scioglimento dell'ente o di trasformazione in società lucrativa, ex art. 11 L. 59/92.

Per gli ovvi motivi, l'obbligo di cui innanzi sussiste solo in capo ai soggetti che a seguito della perdita della mutualità, provvedano ad eliminare dal proprio statuto i vincoli di distribuzione dei dividendi e delle riserve ex art. 2514 c.c.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

- Dili A., Il regime fiscale IRES per le cooperative sociali, in *Cooperative e Consorzi* , 2008, n. 11, pag. 659;
- Dili A., L'Ires nelle cooperative di produzione e lavoro, in *Cooperative e Consorzi* , 2008, n. 8-9, pag. 503;
- Vivoli G., Ires e Irap - Cooperative sociali, in *La settimana fiscale* , 2008, n. 43, pag. 20;
- Dulcamare V., Aiuti di stato e agevolazioni fiscali alle cooperative, in *Cooperative & Consorzi* , 2007, n.1, pag. 39;
- Borghini A. - Dili A. , Cooperative: impossibilità di estendere all'IRAP l'agevolazione IRES, in *Cooperative e Consorzi* , 2006, n. 1, pag. 5;
- Graziano F. , Agevolazioni tributarie per le società cooperative ed aiuti di Stato - Nota a sentenza, in *Diritto e pratica tributaria* , 2006, n. 3, p. II, pag. 459;
- Sarti A. , Il regime tributario delle società cooperative e la sua compatibilità con il divieto comunitario degli aiuti di Stato - Nota a sentenza, in *Rassegna Tributaria* , 2006, n. 3, pag. 938;
- Studio Deotto & Associati, Fiscalità delle società cooperative di produzione e lavoro, in *Pratica fiscale e professionale* , 2005, n. 40, pag. 23;
- Uricchio A., Riflessi tributari della nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa - Legge 3 aprile 2001, n.142, in *Bollettino tributario d'informazione*, 2002, n. 20, pag. 1445;
- Sarti A., Il regime tributario delle società cooperative e la sua compatibilità con il divieto comunitario degli aiuti di Stato - Nota a sentenza, in *Rassegna Tributaria* , 2006, n. 3, pag. 938;
- Salvini L., La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative" in *Rassegna tributaria* , 2003, n. 3, pag. 839;
- Salvini L., Il regime fiscale delle cooperative nell'articolato della "Commissione Gallo", in *Il fisco* , 2003, n. 45, fascicolo 1, pag. 6981;
- Salvini L. , Destinazione del 5% dell'utile netto annuale delle cooperative a mutualità prevalente al "fondo di solidarietà", in *Cooperative e Consorzi* , 2008, n. 12, pag. 685;
- Fantozzi A., Riflessioni critiche sul regime fiscale delle cooperative, in *Rivista di diritto tributario*, 1999, n. 5, p. I, pag. 423.

